

HERA S.p.A.

Holding Energia Risorse Ambiente

Sede legale: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna

tel. 051.287111 fax 051.287525

www.gruppohera.it

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 212/2023/R/EEL

**SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER I CLIENTI DOMESTICI NON VULNERABILI DEL SETTORE
DELL'ENERGIA ELETTRICA DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 60 DELLA LEGGE N. 124/17.**

**ORIENTAMENTI PER LA DEFINIZIONE DELLA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO E DELLE MODALITA' DI
IDENTIFICAZIONE DEGLI ESERCENTI**

OSSERVAZIONI DEL GRUPPO HERA

1. Considerazioni generali

Molteplici sono i profili che connotano il processo di superamento della maggior tutela in esame rispetto alle precedenti fasi di apertura del mercato elettrico con assegnazione al Servizio Tutele Graduali-STG:

- a) **la significativa maggiore numerosità dei clienti da assegnare** (oltre 5 milioni di clienti domestici), rispetto alle precedenti assegnazioni al STG, che hanno interessato medie e piccole imprese;
- b) **il minor grado di consapevolezza che caratterizza i clienti domestici rispetto alle precedenti tipologie di clientela assegnate al STG**, con il rischio di disorientamento per la clientela;
- c) **la sostanziale concomitanza, per i clienti domestici, del processo di superamento della maggior tutela elettrica di cui al presente DCO, con quello del superamento della tutela di prezzo del gas naturale.**

Alla luce di tanto, si ritiene auspicabile, da un punto di vista delle tempistiche di adozione, che **l'assetto regolatorio in esame:**

- 1) **venga emanato tempestivamente, e cioè prima della pausa estiva**, in modo tale da dare certezza agli operatori al fine valutarne le implicazioni e di procedere alle implementazioni conseguenti;

- 2) venga altresì data tempestiva attuazione, *a latere*, a quanto disposto dall'art. 1, comma 3 del Decreto ministeriale 18 maggio 2023, n. 169 che prevede, per quanto concerne i clienti vulnerabili, che il **Regolatore**, entro il 10 gennaio 2024, **deve assicurare che il superamento del vigente regime di maggior tutela avvenga in conformità alle disposizioni del diritto eurounitario**;

Per quanto concerne i **contenuti**, si esprime l'auspicio che l'assetto regolatorio :

- i) **garantisca, pur in un contesto di promozione della concorrenza, la selezione di operatori STG adeguati per affidabilità ed esperienza**, così da garantire la ordinata gestione di un rapporto contrattuale con riferimento a una numerosità di clienti ben maggiore rispetto alle precedenti assegnazioni e caratterizzata da minore consapevolezza. Sotto questo profilo, **si condivide l'opzione di introdurre la possibilità degli operatori di partecipare alle procedure concorsuali in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ma occorre prevedere maggiori garanzie di affidabilità relativamente agli operatori che ne faranno parte, soprattutto con riguardo ai requisiti di natura operativa: prevedere la medesima soglia di punti serviti prevista per le microimprese** (laddove i clienti da assegnare erano appunto pari all'incirca a un terzo degli attuali), per la RTI complessiva e non per ciascun componente, si tradurrebbe in un **sostanziale abbassamento, in termini relativi, dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesto agli operatori, rispetto ai casi passati**, che in questo contesto appare non giustificato;
- ii) **assicuri processi di identificazione dei clienti vulnerabili in linea, per quanto possibile, con l'esperienza gas, al fine di evitare confusione e spaesamento nei clienti finali destinatari**;
- iii) **garantisca, in un contesto di progressivo superamento della maggior tutela, la adeguata compensazione dei costi non recuperabili sostenuti dagli esercenti la maggior tutela uscenti**. Sotto questo profilo, la stessa permanenza in capo agli attuali esercenti la maggior tutela, qualora fosse confermata dall'interpretazione del testo definitivo del Decreto Ministeriale, dell'obbligo transitorio di fornitura nei confronti dei clienti vulnerabili suggerisce, nello scenario di una gestione di un numero limitato di utenze, adeguate valutazioni ai fini di salvaguardare tali esercizi dal rischio di una sostanziale antieconomicità.

2. Considerazioni puntuali

A.1 Requisiti di accesso al servizio da parte dei clienti finali e condizioni di attivazione

Q1: Si concorda con le modalità di identificazione dei clienti vulnerabili? Se no per quali motivi?

R1. Si ritiene che, al fine di una migliore semplicità ed efficacia, sia opportuno seguire in via analogica (e dunque salve le specificità caratterizzanti il settore) il medesimo processo previsto per la identificazione dei clienti vulnerabili gas, facendo dunque gestire direttamente tale attività per quanto possibile dal Sistema Informativo Integrato, che dovrebbe disporre delle informazioni necessarie per individuare la ricorrenza dei requisiti richiesti. Nelle more della identificazione dei processi a tal fine

orientati, si potrebbe ricorrere alle medesime modalità previste per la identificazione dei clienti vulnerabili gas il processo di identificazione, per quanto applicabili.

Si segnala inoltre che, qualora un cliente acquisisca lo status di "vulnerabile" durante il periodo di erogazione del STG non si dovrebbe procedere al trasferimento automatico al servizio di tutela dei clienti vulnerabili, ma i clienti interessati dovrebbero farne richiesta, coerentemente con il servizio gas.

Q2: Si concorda con l'orientamento di aggiornare per un primo periodo le componenti di commercializzazione del servizio di maggior tutela con modalità semplificate? Motivare la risposta.

R.2 Si ritengono necessari maggiori dettagli circa le modalità di aggiornamento richiamate nel DCO, che devono tenere in debita considerazione, come anticipato in premessa, la permanenza dell'obbligo di fornitura del servizio ai clienti vulnerabili al limite dunque anche per un numero così limitato da mettere in pericolo la stessa economicità della gestione.

Q3. Si concorda con gli orientamenti dell'Autorità riguardanti le condizioni di attivazione del servizio? Se no per quali motivi?

R.3 Si condividono le proposte formulate.

Q.4. Si condivide la proposta di permettere all'esercente il STG per i clienti domestici non vulnerabili di avvalersi di una impresa interna alla RTI in qualità di utente del dispacciamento e del trasporto? Se no, per quali motivi?

R.4 Come anticipato nelle considerazioni generali, si condivide l'introduzione dell'istituto del RTI, ma si suggerisce che i requisiti di esperienza gestionale, debbano essere rispettati dai singoli partecipanti al RTI. Qualora ARERA non confermasse la possibilità alle RTI di partecipare alle procedure concorsuali, si auspica che sia consentita la partecipazione a più società facenti parte dello stesso Gruppo Societario, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi da parte di ciascuna impresa e del rispetto del tetto antitrust a livello di Gruppo Societario, come previsto anche dal Decreto.

Q.5 Si condividono le soluzioni prospettate nel caso di indisponibilità degli esercenti? Motivare la risposta indicando eventualmente soluzioni alternative.

R.5 Si condivide quanto proposto.

Q. 6 Si condivide la formulazione dell'offerta in €/POD/anno? Se no, motivare.

R.6 Si condivide quanto proposto.

Q7. Si condivide l'applicazione ai clienti finali di un prezzo del servizio indifferenziato al livello nazionale? Se no per quali motivi?

R.7 Si condivide quanto proposto.

Q8. Si condivide la struttura delle condizioni economiche applicate ai clienti finali? Per quali motivi?

R.8 Si ritiene che la struttura delle condizioni economiche sia idonea a rappresentare le varie voci di costo.

Q.9 Si condividono le modalità di remunerazione degli esercenti il STG per i clienti domestici? Se no, per quali motivi?

R.9 Si condividono le proposte formulate.

Q.10 Si concorda con il contenuto delle condizioni contrattuali applicate ai clienti finali? Se no, per quali motivi?

Q.11 Si concorda con il contenuto e le tempistiche di invio da parte degli esercenti della comunicazione di attivazione del STG? Se no, per quali motivi?

R. 10 R.11 Coerentemente con quanto rilevato con riferimento al STG per le imprese, si concorda con l'applicazione delle condizioni contrattuali previste dalla disciplina delle offerte PLACET. Con riferimento poi alle modalità di recapito di cui al Q.11 , al fine di semplificare l'operato degli esercenti uscenti ed entranti, si invita a prevedere che il cliente interessato a ricevere la bolletta in formato digitale, possa richiederlo esplicitamente al relativo esercente STG a cui risulterà assegnato, attraverso un'apposita finestra da prevedere nella fase post-gara a valle di apposita richiesta da includere nella comunicazione di attivazione del STG stesso, a valle di informativa da inserire nella comunicazione da parte degli esercenti la maggior tutela uscenti, nel periodo intercorrente tra settembre 2023 e febbraio 2024.

Q.12 Si concorda con il contenuto degli obblighi informativi in capo agli esercenti la maggior tutela uscenti distinto tra clienti identificati come vulnerabili e clienti non identificati come tali e sulle relative tempistiche? Se no, per quali motivi?

R.12 Si concorda.

Q13. Si condividono i requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?

Q14. Si concorda con la soglia minima di clienti serviti che devono essere raggiunti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali? Se no, per quali motivi?

R. 13- R. 14 Si auspica che il requisito relativo al numero minimo di clienti che devono essere stati serviti, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali, sia adeguatamente aumentato,

rendendolo coerente con la dimensione media dei lotti. La capacità di operare nel mercato dell'energia elettrica da parte di un operatore, è bene che sia verificata per un congruo numero minimo di mesi antecedenti la data di svolgimento delle gare e non ad un mese specifico a ridosso delle date in cui si svolgeranno le gare.

Q15. Si concorda con l'orientamento di ammettere alle procedure concorsuali anche i RTI purché le imprese associate rispettino i requisiti minimi prospettati? Se no, per quali motivi?

R.15 Come anticipato in premessa, se si confermasse la medesima soglia del requisito gestionale (pari ad almeno 100.000 clienti serviti) per l'assegnazione del STG microimprese anche al processo in esame, vista la ampiezza particolarmente elevata del perimetro dei clienti domestici e dei relativi lotti da assegnare rispetto alle precedenti esperienze di affidamento del STG, si potrebbe giungere all'assegnazione del servizio ad operatori che si vedrebbero incrementare notevolmente il numero dei clienti gestiti. Si suggerisce pertanto un riequilibrio dei requisiti di natura operativa e gestionale, con elevazione della soglia come riportato al Q14. Tale esigenza si manifesta ancora più pressante, se ci considera la contestuale proposta di consentire la partecipazione ad operatori in RTI, circostanza che avrebbe l'effetto di frazionare ulteriormente i citati requisiti (soglia di 25.000 clienti). Diversamente, si ritiene che perderebbe di giustificazione la stessa previsione della partecipazione in RTI che, così congegnata, rischierebbe, per le ragioni anticipate nel presente documento, di condurre alla selezione di operatori non adeguati alla gestione del servizio in esame.

Q16. Si concorda con l'orientamento di assoggettare i partecipanti all'obbligo di presentare una dichiarazione di intenti per dimostrare l'adeguatezza aziendale e gli eventuali interventi funzionali alla corretta erogazione del servizio? Se no per quale motivo?

R.16 Si ritiene che debba essere assicurata la massima trasparenza agli operatori in sede di partecipazione alle procedure concorsuali, fermo restando che per principio generale i requisiti dovrebbero essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Q17. Si concorda con l'orientamento di assoggettare gli esercenti all'obbligo di indicare nella relazione anche degli indicatori economico-finanziari? Per quali motivi?

R.17 Non si ritiene necessario prevedere gli obblighi in oggetto, in quanto l'assetto regolatorio di riferimento, dovrebbe prevedere adeguati requisiti nel momento della selezione delle società che possano partecipare alle procedure concorsuali.

Q18. Vi sono ulteriori aspetti e/o criticità da segnalare con riferimento ai requisiti di partecipazione alle procedure concorsuali? Motivare la risposta.

Q19. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle garanzie bancarie che devono essere prestate e ai relativi importi? Se no, per quali motivi?

R19. Si ritiene necessario che, a fianco delle garanzie bancarie, sia prevista esplicitamente la facoltà per le imprese di presentare polizze fideiussorie rilasciate da Imprese assicuratrici debitamente autorizzate.

Q20. Vi sono ulteriori elementi da segnalare con riferimento alle informazioni pregara? Motivare la risposta.

R20. Vista la numerosità dei clienti interessati dal servizio STG, è necessario che i dati siano aggiornati e corretti, prevedendo pertanto, se necessario, un'attività di bonifica da parte degli esercenti uscenti.

Q21. Quale delle due configurazioni proposte tra A e B si ritiene preferibile? Motivare la risposta indicando eventualmente quali diversi criteri dovrebbero essere seguiti per la loro costruzione.

R.21 Si ritiene preferibile la configurazione B, che prevede lotti di dimensione media inferiore, lasciando maggiore flessibilità agli operatori di selezionare aree territoriali di proprio interesse.

Q22. Si condivide il prospettato meccanismo di asta a turno unico in busta chiusa? Per quali motivi? Nel rispondere indicare eventuali criticità di tale meccanismo.

R22. Si ritiene preferibile un meccanismo multiround che consente agli operatori un adeguato livello di *price discovery*, elemento che si ritiene di particolare rilievo per la gara di assegnazione di questo servizio. Si potrebbero inoltre valutare alcuni correttivi al meccanismo adottato per l'STG microimprese, per garantire ad esempio una minore durata delle procedure concorsuali. Si ritiene inoltre opportuno introdurre un floor al prezzo d'asta, fissato ad un livello ragionevole; questo al fine di evitare offerte di natura predatoria, che potrebbero andare a discapito dell'affidabilità del servizio offerto, con possibili gravi ripercussioni sull'intero sistema.

Q23. Si condivide l'ipotesi di fare esprimere a ciascun partecipante il numero massimo di aree che si impegna a servire? Per quali motivi?

R23 Si condivide e si ritiene auspicabile prevedere, come avviene per l'assegnazione del servizio di salvaguardia, che tale numero sia correlato al numero di clienti serviti: in altre parole, un operatore che è ammesso al meccanismo di gara in quanto ha servito un numero di clienti pari alla soglia minima, non dovrebbe poter essere assegnatario del 30% dei lotti, ma solo di una quota parte.

Q24. Si condivide la soluzione prospettata per l'identificazione delle aree da attribuire ai partecipanti? Per quali motivi?

Q25. Si condivide l'orientamento di non innalzare il cap al prezzo massimo in sede d'asta di riparazione? Per quali motivi?

R25 Non si condivide; si suggerisce piuttosto di adottare lo stesso principio utilizzato per l'STG microimprese, di cui si condividevano le motivazioni.

Q26. Rispetto al rischio di scarsità di offerenti alle prossime aste, quali misure di mitigazione potrebbero essere adottate? Motivare la risposta.

R.26 La partecipazione di operatori sufficientemente solidi ed affidabili, nonchè una opportuna determinazione di un floor al prezzo offerto dovrebbero evitare i menzionati casi di scarsità di offerte.

Q. 27 Si concorda con la durata del periodo di assegnazione? Se no, per quali motivi?

R27. Si concorda con quanto prospettato. Si ricorda peraltro quanto anticipato nelle osservazioni introduttive circa la necessità che Codesta Autorità definisca quanto prima quanto previsto all'art. dall'art. 1, comma 3 del Decreto ministeriale 18 maggio 2023, n. 169